

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (Reg. UE n. 1305/2016 - art. 17)

4.2.1 Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli

Determinazione dirigenziale n. 8115 del 15 settembre 2020 - Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.2 -Tipologia d'intervento 4.2.1 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazioni e/o sviluppo di prodotti agricoli". Modifiche ed integrazioni - Approvazione testo coordinato.

Annualità 2019.

Comunicazioni e F.A.Q. [aggiornamento al 16/10/2020](#)

Articolo 3

Quesito n. 1. Se un'impresa che ha già partecipato al bando del 2017 ed è stata ammessa e finanziata può partecipare anche a questo nuovo bando in scadenza il 18 dicembre 2020?

Risposta: l'art 3 dell'avviso D.D. n. 8115/20 recita "Le aziende che, alla data di adozione dell'atto di approvazione del presente testo coordinato, hanno già ottenuto il finanziamento di una precedente domanda per la tipologia d'intervento 4.2.1 non possono presentare una nuova domanda a valere sul presente avviso se non hanno rendicontato il saldo della domanda 4.2.1 finanziata."

Quesito n. 2. Si chiede un chiarimento relativo alla possibilità o meno di rettificare domande già presentate nei mesi scorsi a valere sul 3° Bando di aiuti di cui all'oggetto. Alcune Aziende a distanza di mesi dalla presentazione delle domande, avrebbero la necessità di effettuare ulteriori acquisti, in particolare macchinari, oltre a quelli già inseriti in domanda. E' possibile rimodulare la domanda non essendo ancora scaduto il Bando?

Risposta: al richiedente è consentito presentare secondo l'art. 3

- ... n. 1 domanda di sostegno, che sostituisce integralmente la precedente, previa richiesta di esclusione della domanda iniziale da presentare entro l'11 dicembre 2020. Si precisa che l'eleggibilità della spesa per tutti gli investimenti decorre dalla data di rilascio dell'ultima domanda presentata;
- n. 1 domanda di rettifica dell'istanza già presentata con le modalità e le disposizioni previste dal successivo articolo 4, paragrafo 1 bis.

La domanda di rettifica secondo l'articolo sopra citato "...può prevedere l'introduzione di nuovi investimenti, la conferma, la modifica in termini di importo di spesa e di contributo o l'esclusione di investimenti già inseriti in una precedente domanda, ma, al fine di non alterare le condizioni di gara e la par condicio tra richiedenti, deve essere inoltrata nel rispetto del massimale di spesa, di contributo e punteggio richiesto con la precedente domanda presentata, fermo restando la data di eleggibilità dei singoli investimenti, per la quale verrà presa in considerazione la data in cui ciascun investimento è stato inserito in domanda per la prima volta...".

Articolo 4

Quesito n. 1. *Articolo 4 -punto 15 – PRIMA TRASFORMAZIONE DI UN PRODOTTO AGRICOLO*

Relativamente alla necessità di garantire la prima trasformazione di un prodotto agricolo come condizione di ammissibilità per gli investimenti previsti ai sensi della misura 421, si chiede di chiarire se, una azienda che risulti già in possesso di un impianto per la prima trasformazione, ad esempio un frantoio oleario, possa comunque provvedere alla realizzazione di investimenti in impianti connessi alla prima trasformazione (conservazione del prodotto trasformato, commercializzazione)

Risposta: L'articolo n. 5 del bando approvato con D.D. n. 13639 del 14 dicembre 2018 e s.m. ed i. prevede che possano beneficiare dell'Intervento 4.2.1 le imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione come definite al punto 15 dell'articolo 4 (Prima trasformazione di un prodotto agricolo).

In tale articolo è chiarito che sono investimenti per la prima trasformazione di un prodotto agricolo quelli finalizzati ad attività successiva alla raccolta ed al condizionamento della materia prima agricola da parte dell'agricoltore. La prima trasformazione può includere una o più delle seguenti attività: stoccaggio, conservazione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione di una materia prima agricola.

Potranno essere finanziate le fasi successive alla prima trasformazione solo nel caso in cui il piano preveda investimenti in impianti per la prima trasformazione e relativamente alla quota di prodotto trasformata in tali impianti.

"Alla prima trasformazione come sopra definita fanno riferimento tutte le attività di trasformazione vera e propria (ad es.: molitura grano) così come le fasi ad essa collegate (stoccaggio farina, confezionamento) ed antecedenti ad una seconda trasformazione (panificazione). Risultano pertanto ammissibili gli investimenti riferiti alle fasi collegate alla prima trasformazione relativamente alla quota di prodotto trasformata negli impianti aziendali, anche se tali impianti sono già in possesso dell'impresa richiedente il sostegno del PSR."

Pertanto, la risposta al quesito posto è affermativa in quanto:

- l'impresa, già in possesso di un frantoio oleario, trasforma materia prima agricola "olive";
- la spesa per investimenti finalizzati alla conservazione del prodotto trasformato e/o alla commercializzazione può essere inserita in domanda di sostegno in quanto collegata alla fase di prima trasformazione.

Quesito n. 2. *Nel caso di una rimodulazione di investimenti nel rispetto della spesa massima assentita dalla domanda iniziale di sostegno, è possibile variare gli importi tra investimenti mobiliari e immobiliari? Oppure la rimodulazione deve rispettare i massimali delle categorie (mobiliari e immobiliari)?*

Risposta: sì, è possibile rimodulare gli investimenti tra le diverse categorie nel rispetto del massimale di spesa, di contributo e punteggio richiesto con la precedente domanda.

Quesito n. 3. *Eventuali richieste scritte presentate per una rimodulazione vanno ora codificate/formalizzate con domanda di rettifica?*

Risposta: sì, in quanto al momento della valutazione in istruttoria, è necessario conoscere l'importo esatto dell'investimento richiesto, per confrontarlo con computi e preventivi.

Articolo n. 6

Quesito n. 1. *Preventivi: dalla lettura del bando sembra che i preventivi debbano essere raccolti anche per le prestazioni professionali. Pertanto devono essere acquisiti preventivi anche per la presentazione della*

domanda (periti agrari, agronomi) e per i progettisti (geometra, ingegnere, geologo ecc.) o per tali spese si fa solamente riferimento al DM 140?

Risposta: L'art. 6 paragrafo 6.2 lettera b) esclude la richiesta di preventivi per le spese di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) tra cui gli oneri per liberi professionisti che sono congrue se rientrano nei limiti di cui alle tabelle in allegato al DM 140/2012.

Articolo n. 7

Quesito n. 1. *Alcune lavorazioni/trasformazioni implicano l'immagazzinaggio di volumi considerevoli di prodotto agricolo (es. farro, altri cereali e leguminose, patate, ecc.), immagazzinaggio del prodotto lavorato e poche e poco costose attrezzature per la lavorazione; la norma però prevede che vengono acquistati impianti e attrezzature pari almeno ad un generico 50% del costo di realizzazione/ristrutturazione.*

Dato che per la Mis. 4.1.1 è consentita la realizzazione di "magazzini per lo stoccaggio dei prodotti quando facenti parte di un programma che prevede investimenti per il condizionamento, trasformazione o confezionamento dei prodotti di che trattasi" senza l'obbligo dei suddetti investimenti per le attrezzature, che sono previsti invece al successivo punto "i" per i laboratori, è corretto interpretare in questo senso la norma anche per la Mis. 4.2.1? In altre parole, è corretto riferire l'obbligo del 50% in valore, delle attrezzature, alle sole aree di lavorazione e trasformazione, esonerando dal calcolo le aree destinate a magazzino materie prime e prodotti finiti?

Risposta: Per entrambe le Tipologie di intervento, 4.1.1 e 4.2.1, gli edifici da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti sono ammissibili a condizione che il programma d'investimenti preveda anche l'acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, in misura almeno pari al 50% della spesa di realizzazione/ristrutturazione. Questo vale anche per i magazzini per lo stoccaggio dei prodotti da trasformare. In particolare nella Tipologia di Intervento 4.1.1 quanto previsto all'art. 7, IV capoverso punto b) "Sono ammessi magazzini per lo stoccaggio dei prodotti quando facenti parte di un programma che prevede investimenti per il condizionamento, trasformazione o confezionamento dei prodotti di che trattasi" non esclude che per gli stessi si debbano applicare le limitazioni previste al successivo V capoverso:

"L'ammissibilità di alcune tipologie di investimenti immobiliari è soggetta alle seguenti limitazioni:

- i) edifici da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti Allegato I del Trattato UE (sia in entrata che in uscita) a condizione che il programma d'investimenti preveda anche l'acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, in misura almeno pari al 50% della spesa di realizzazione/ristrutturazione. "

In definitiva la spesa autorizzata per il complesso dei locali da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti da trasformare e trasformati sarà al massimo pari al 200% della spesa complessiva ammessa per l'acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, a prescindere dai locali dove tali impianti e attrezzature verranno installati.

Tali valutazioni verranno effettuate in istruttoria della domanda di sostegno e della domanda di saldo.

Quesito n. 2. *Alcune lavorazioni necessitano anche di impianti esterni quindi depuratori impianti di produzione di energia termica ed elettrica; questi impianti possono concorrere alla determinazione del 50% di spesa per le attrezzature?*

Quesito n. 3. *Le attrezzature di movimentazione interna (carrelli, transpallet, pese mobili ecc.) in genere considerate fisse per destinazione, concorrono al calcolo del 50%?*

Risposta: Per entrambe le domande la risposta è positiva.

In fase di istruttoria della domanda di sostegno ed a fine piano verrà valutata la reale connessione tra gli impianti/attrezzature in questione e le strutture per la lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.

Articolo n. 8

Quesito n. 1. Nel caso in cui nella presentazione di una nuova domanda di sostegno della misura 4.1.1 o 4.2.1 non tutto il valore dell'investimento sia stato collegato, nell'allegato relativo alla definizione del punteggio, ad almeno un obiettivo "Miglioramento delle prestazioni e Miglioramento della sostenibilità", è sufficiente definire la corretta attribuzione globale degli investimenti agli obiettivi nella fase di redazione del piano aziendale

Risposta: L'articolo n. 8 del bando delle tipologie di intervento in questione prevede quanto segue:

"Ogni intervento del programma di investimenti deve contribuire al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi specifici indicati in tabella, pena l'esclusione dal sostegno.

Nel Sezione B.4 del Programma degli investimenti deve essere descritto nel dettaglio l'apporto di ciascuno degli investimenti proposti rispetto agli obiettivi specifici indicati in tabella sulla base di elementi oggettivi e riscontrabili.

Nella stessa sezione sono riportati gli elementi da prendere in considerazione per dimostrare il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'impresa: la condizione del miglioramento sarà valutata sulla base degli investimenti effettivamente realizzati e deve essere rispettata anche nella domanda di pagamento del saldo del sostegno."

QUINDI SARANNO ESCLUSI GLI INVESTIMENTI NON CORRETTAMENTE GIUSTIFICATI NEL PIANO AZIENDALE DAL PUNTO DI VISTA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CONNESSI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITÀ GLOBALI DELLE AZIENDE.

Gli stessi obiettivi vengono poi presi in considerazione nella tabella dei CRITERI DI SELEZIONE ed in particolare nella sezione Qualità progetto.

Il non aver riportato il valore di uno o più investimenti nel file excel per il calcolo del punteggio, scaricabile da SIAR, comporta solo eventuali conseguenze ai fini della definizione del punteggio e non ai fini dell'ammissibilità degli investimenti, sempre che, come sopra detto, ogni obiettivo legato all'investimento sia stato correttamente giustificato e motivato nel Piano Aziendale.

Quesito n. 2. Per un'azienda che intende acquisire delle attrezzature tipo un nuovo generatore per la produzione di vapore e un nuovo impianto fotovoltaico, che evidentemente produrranno un "miglioramento della sostenibilità", è possibile associare agli interventi suddetti, l'obiettivo specifico relativo alla sostenibilità in termini di gestione del ciclo delle produzioni, se al contempo l'azienda, con lo stesso piano di sviluppo, intende adottare la procedura LCA (ISO 14040), con cui si potranno certificare le performance ambientali di tutto il processo produttivo di un prodotto?

Risposta: Sì, sempre che nell'ambito della certificazione LCA venga evidenziato il rapporto tra gli investimenti effettuati e la performance ambientale che si intende conseguire

Quesito n. 3. Articolo 8 - Ulteriori condizioni di ammissibilità –Raggiungimento obiettivi specifici

Il bando prevede che ogni investimento, deve contribuire al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi specifici, riferiti alle prestazioni e/o alla sostenibilità.

Alcuni investimenti possono contribuire al raggiungimento di più obiettivi, in questo caso l'Allegato A4, al punto B5-Tabella 2, indica che la spesa relativa all'investimento "deve essere ripartita in quote eguali per ciascun obiettivo"

Poiché è ovvio che quando un singolo investimento è idoneo a conseguire più obiettivi lo è per il suo pieno valore per ogni obiettivo che concorre a conseguire, anche quando il valore fosse ripartito in quote uguali tra gli obiettivi per i quali si ritiene idoneo, la ripartizione è da considerare il mezzo per indicare la pluriidoneità dell'investimento.

Qualora in fase istruttoria la valutazione del redattore dell'Allegato A4 non coincidesse con quello del Tecnico Istruttore, che potrebbe giudicare non idoneo l'investimento per uno degli obiettivi, è corretto interpretare che comunque l'investimento concorre agli obiettivi per il suo intero valore e quindi risulta rispettata l'equazione (A=B) della tabella?

Risposta: Come previsto all'Art. 8 del bando relativo alla Tipologia di Intervento 4.2.1, ogni intervento del programma di investimenti deve contribuire al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi specifici indicati nella tabella riportata nel medesimo articolo, pena l'esclusione dal sostegno.

Se in domanda di sostegno un investimento viene associato a più di un obiettivo, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'investimento in questione, che in istruttoria almeno un obiettivo tra quelli individuati dal beneficiario sia riconosciuto come ammissibile. Ciò permette di soddisfare la condizione di ammissibilità prevista dal bando, in quanto si considera che quell'investimento sia giustificato dall'obiettivo ritenuto pertinente in istruttoria.

Diverso è il caso per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio: se, ad esempio, ad un investimento di € 100.000,00 vengono attribuiti due obiettivi e quindi, come previsto dal bando, ad ogni obiettivo viene attribuito l'importo di € 50.000,00, il mancato riconoscimento in istruttoria di un obiettivo può avere come conseguenza una riduzione del punteggio attribuito alla domanda in quanto all'investimento in questione viene attribuita la sola quota assegnata all'obiettivo che viene considerato ammissibile (nel caso specifico, € 50.000,00).

Articolo n. 9

***Quesito n. 1.** Nella eventuale domanda di rettifica è possibile richiedere l'aumento di contributo nel caso che via sia una delle due condizioni per la maggiorazione del 20%?*

Risposta: la procedura informatica non lo consente e non possiamo modificarla. Questa situazione va specificata in una nota PEC di accompagnamento alla presentazione della domanda.

***Quesito n. 2.** Per dimostrare l'appartenenza ad un gruppo PEI quale documento occorre?*

Risposta: Serve il nulla osta di concessione.

Attenzione: non per tutti gli investimenti è ammessa la maggiorazione, ma solo per quelli innovativi sviluppati da un gruppo operativo PEI (per il concetto di innovazione valgono i criteri stabiliti all'art. 4 punto n.7 del bando).

***Quesito n. 3.** Per operazioni collegate alla fusione di OP cosa si intende?*

Risposta: L'articolo 12 del Decreto ministeriale 13 agosto 2019, n. 8867 - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi- riporta:

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento delegato, per fusione tra OP si intende l'unificazione in un'unica entità, nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:

a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo;

b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall'OP incorporante, alla quale viene assegnato un nuovo codice identificativo.

Ad esempio: ha diritto alla maggiorazione del 20% il richiedente che fa già parte di una OP oppure quei beneficiari che si impegnano a costituire una OP entro la data di scadenza del nullaosta.

Articolo n. 12

Quesito n. 1. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO COLLEGATO ALL'OBIETTIVO AMBIENTE E CLIMA. Obiettivo risparmio energetico: è possibile inserire all'interno di questa fattispecie, per un'azienda neo-formata, i seguenti investimenti:

- fotovoltaico opportunamente dimensionato (con relazione tecnico abilitato)
- coibentazione fabbricati (con relazione di tecnico abilitato)

Risposta: il bando approvato con D.D. n. 8115/2020 prevede la comparazione tra consumi ante investimento e consumi post investimento. Ai sensi dell'Allegato A-4 – sezione B.5.2 e dell'Allegato A-6 – sezione “Ambiente e clima” al bando già citato non è possibile attribuire il punteggio collegato all'obiettivo “Risparmio energetico” alle aziende di nuova costituzione, non essendo confrontabile per tali aziende la situazione ante e post investimenti.

Articolo n. 15

Quesito n. 1. Fatturazione elettronica: come gestirla e quali sono i documenti che dobbiamo fornire in rendicontazione?

Risposta: la fattura deve contenere tutte le informazioni ed elementi minimi essenziali previsti dal bando, in particolare, per le fatture elettroniche emesse dopo il 1° gennaio 2019 dovranno essere inserite nella causale (in fase di creazione del file XML) la seguenti indicazioni: “PSR Umbria 2014-2020 - Misura 4.2.1 – Domanda numero _____”; Si rinvia a successivi atti l'approvazione di eventuali disposizioni da applicare per le fatture emesse nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 (data di introduzione delle “fatture elettroniche”) e la data di emanazione di nuove linee guida nazionali per la tracciabilità delle spese in ottemperanza a quanto verrà disposto per tali situazioni dal Ministero delle Politiche Agricole e da AGEA.